

**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA****Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati

Dott. ssa Lina Tosi Giudice

Dott.ssa Chiara Campagner Giudice

Dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore

a scioglimento della riserva assunta

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento proposto con ricorso ex art. 669 *terdecies* cpc da

MARA PIACENTIN, ERICA CAMPI, SANTO CAMPI, con l'avv. Rosalba Frighetto

- reclamanti -

contro

FALLIMENTO LA BRUNA SRL, con l'avv. Fabio Fantin

- reclamata -

Erica Campi, Santo Campi e Mara Piacentin hanno interposto reclamo avverso l'ordinanza che ha parzialmente accolto il ricorso ex art. 671 cpc *ante causam* proposto nei loro confronti dal Fallimento La Bruna srl.

In prime cure la curatela ha esposto che la società La Bruna srl, costituita in data 21.04.1993 e dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza del 16/06/2022, era stata amministrata dal 14.11.1995 al 03.01.2005 da Campi Erica come Amministratore Unico, dal 04.01.2005 al 01.10.2018 da un CdA composto da Mara Piacentin (Presidente) e da Erica e Santo Campi (Consiglieri), dal 02.10.2018 sino alla data del fallimento da Mara Piacentin quale Amministratore Unico.

A fondamento della domanda cautelare, che viene prospettata come prodromica all'azione ex art. 146 l.fall., il fallimento ha prospettato i seguenti addebiti:

1. Pagamento con denaro sociale di imposte e sanzioni riferibili personalmente agli amministratori o a soggetti terzi;
2. Concessione a titolo gratuito a soci o a soggetti terzi di immobili nella disponibilità sociale;
3. Mancata riscossione di canoni di affitto o locazione;



4. Irregolare tenuta delle scritture contabili, omessa dichiarazione del verificarsi della causa di scioglimento data dall'integrale perdita del capitale sociale e conseguente responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 2486 cc.

In relazione al *periculum in mora*, la curatela valorizzava il compimento di atti dispositivi del patrimonio da parte di Campi Erica; si soffermava invece sull'incapienza patrimoniale di Mara Piacentin e Campi Santo.

Chiedeva pertanto la concessione del sequestro conservativo sino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 350.000,00.

* * *

I convenuti si costituivano, eccependo l'inammissibilità del sequestro, asseritamente richiesto per una somma indivisa di euro 350.000, senza alcuna distinzione del debito risarcitorio facente capo a ciascuno dei convenuti.

Eccepivano la prescrizione delle azioni ex art. 146 L. Fall .

Contestavano ogni addebito, deducendo che, in data 14.09.2022, tra la curatela, Campi Erica e Campi Marco, era stata sottoscritta una transazione nella quale il fallimento aveva rinunciato a richiedere l'indennità di occupazione riferita ad uno degli immobili oggetto di causa.

* * *

Il Giudice designato, dopo avere rilevato che la ripartizione degli addebiti tra i vari amministratori risultava sufficientemente specificata nel ricorso e in un prospetto prodotto dalla curatela, ha rigettato l'eccezione di prescrizione riferita all'azione dei creditori sociali; ha poi osservato che la transazione prodotta in giudizio da Campi Erica era stata sottoscritta da quest'ultima, nonché da Marco Campi, nella veste di utilizzatori degli immobili e non di amministratori ed ha pertanto reputato che la stessa non potesse essere opposta alla curatela nella presente azione, fondata su altro titolo.

Ritenuto dunque che i primi tre addebiti fossero supportati da adeguato *fumus boni juris*, ed altresì considerata la sussistenza del *periculum in mora*, il Giudice ha autorizzato la curatela a procedere a sequestro conservativo sino alla concorrenza di euro 300.000,00 nei confronti di Erica Campi, di euro 280.000,00 nei confronti di Mara Piacentin e di euro 200.000,00 nei confronti di Santo Campi.

* * *

Con il primo motivo di reclamo, Erica Campi, Mara Piacentin e Santo Campi reiterano l'eccezione incentrata sull'inammissibilità della domanda cautelare, sostenendo che parte ricorrente, nelle proprie conclusioni finali, non avrebbe distinto temporalmente e quantitativamente le pretese vantate verso ogni singolo amministratore. Lamentano dunque che il Giudice avrebbe violato l'art 112 cpc, dal che discenderebbe la nullità dell'ordinanza reclamata.

Il motivo è infondato.



Sin dal ricorso introduttivo, parte ricorrente ha offerto gli elementi utili ad individuare gli importi addebitati a ciascun amministratore per ciascuna condotta contestata.

Si vedano, ad esempio, le deduzioni di pag. 3 del ricorso introduttivo, ove gli importi corrisposti dalla società per il pagamento di imposte altrui sono stati specificati in relazione al periodo di vigenza dell'organo amministrativo, monocratico o collegiale, ed altresì i prospetti a pag. 3 e 5, ove sono dettagliati i singoli pagamenti. Si leggano, inoltre, le deduzioni ed i prospetti a pag. 6 del ricorso, oltre alle pag. 10, 11 e 12, in relazione ai canoni di affitto o indennità per indebita occupazione non percepiti, distinti per il periodo in cui ciascun amministratore è stato in carica.

Il ricorso era dunque già sufficientemente dettagliato; la curatela ha poi prodotto, in prime cure, un prospetto riepilogativo ove, per comodità di lettura, è stato sintetizzato il *quantum* riferibile ai canoni di affitto o indennità di occupazione *sine titulo*.

La circostanza che, nelle conclusioni del ricorso, la curatela avesse indicato l'ammontare complessivo del danno preteso, anziché ripartirlo per ciascun amministratore, non costituisce dunque profilo di inammissibilità della domanda, e nemmeno si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112 cpc, avendo il Giudice a disposizione tutti gli elementi per poter analizzare e quantificare il danno riferibile a ciascuno dei resistenti.

* * *

Con il secondo motivo di reclamo, parte ricorrente, reiterando una doglianza già svolta in prime cure, osserva che la curatela avrebbe preannunciato di proporre azione di merito ex art. 146 l. fall. facendo riferimento alla versione dell'art. 2476 cc come modificata dall'art. 255 del Codice delle Imprese, e dunque ad una versione della norma entrata in vigore in epoca successiva ai fatti di causa, che si sarebbero verificati in data antecedente.

La censura, oltre a non essere esplicitata in modo chiaro, è infondata.

Il tenore testuale dell'art. 2476 cc è stato modificato dal codice della crisi, che, al VI comma, ha espressamente previsto, anche in materia di srl, l'azione dei creditori sociali.

Ritiene tuttavia il Collegio che tale modifica normativa si sia limitata a recepire l'orientamento interpretativo già ampiamente consolidato nella giurisprudenza pronunciata prima della riforma, fatto proprio anche dall'intestato Tribunale, secondo il quale l'azione dei creditori sociali doveva ritenersi ammessa, pur in difetto di esplicita previsione, anche nei confronti degli amministratori di srl, ricorrendo all'applicazione analogica alle srl dell'art. 2394 cc, in materia di spa, o comunque riconducendo l'azione all'alveo dell'art. 2043 cc.

Ne consegue che l'azione dei creditori sociali può essere riferita anche a fatti verificatisi in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'attuale versione dell'art. 2476 cc.



Sotto altro profilo, i reclamanti si dolgono dell'interpretazione offerta dal primo Giudice relativamente alle norme in materia di prescrizione, senza tuttavia specificare in alcun modo per quali ragioni le conclusioni del primo Giudice sarebbero errate.

Ritiene in ogni caso il Tribunale che il provvedimento reclamato abbia correttamente fatto decorrere la prescrizione dell'azione dei creditori dalla data della dichiarazione del fallimento, non avendo i resistenti offerto alcun elemento utile a superare la presunzione *juris tantum* secondo cui, in difetto di allegazione o prova di una data anteriore alla quale ricondurre il *dies a quo*, è con la declaratoria di fallimento che i creditori sono in grado di percepire l'insufficienza del patrimonio sociale soddisfare le proprie pretese creditorie (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 3352/2023).

* * *

Con il terzo motivo di censura, i reclamanti si dolgono del fatto che l'ordinanza erroneamente avrebbe ritenuto sfornita di prova l'eccezione dei resistenti circa la riconducibilità ad un accertamento fiscale effettuato nei confronti della società di alcuni pagamenti per tasse ed imposte, che invece la curatela aveva riferito personalmente agli amministratori o a soggetti terzi.

Segnatamente, i reclamanti sostengono che tale eccezione non sarebbe stata contestata in udienza e lamentano di non aver potuto fornire prova dei fatti allegati a confutazione del ricorso, posto che la contabilità e la documentazione sociale, dopo la dichiarazione di fallimento, era stata messa a disposizione del curatore, non potendo dunque gli amministratori, dopo a cessazione della carica, fornire prova dei fatti eccepiti a confutazione del ricorso.

Anche tale motivo di censura è infondato.

Il giudice di prime cure ha rilevato che dall'esame della documentazione versata in atti (copia del giornale di contabilità generale, ricevute telematiche di pagamento dei modelli F24, estratti conto del conto corrente intestato alla società -cfr. docc. 4, 5, 6, 7, 8, 9 di parte ricorrente-) risultava dimostrata l'uscita dalle casse della società dell'importo di € 37.957,22 per il pagamento di imposte e tributi locali riferibili alle persone di Campi Erica e di Campi Marco nella vigenza del consiglio di amministrazione, nonché dell'ulteriore importo di € 27.142,83 per imposte e sanzioni riferibili ai soci e a Campi Marco nel periodo in cui amministratore unico era Piacentin Mara. Da tali importi è stato decurtato il pagamento di euro 13.200,00, versati spontaneamente da Marco Campi.

I codici tributi e le causali indicate nella documentazione prodotta dalla curatela, fanno chiaramente riferimento a tributi e imposte di carattere personale e un tanto, basta, a fini cautelari, a supportare il *fumus boni juris* dell'addebito, non avendo introdotto, i resistenti, in tal senso onerati, alcun mezzo di prova utile a confutare i generici assunti della curatela, che risultano smentiti *per tabulas* dalla documentazione in atti.

* * *



Il quarto e il quinto motivo di reclamo possono essere trattati congiuntamente, poiché entrambi si riferiscono all'illecito gestorio inerente l'omesso incasso di canoni per l'affitto o per l'occupazione senza titolo di immobili nella disponibilità della società.

In prime cure, si doleva la curatela che gli amministratori avessero sostanzialmente concesso in godimento gratuito a se stessi, o ad altri membri della famiglia, i seguenti immobili:

- 1) l'abitazione di Arzignano Via Mure 13, concessa in comodato gratuito a Campi Marco nel periodo dal 26/6/2008 al 16/11/2018, con un danno, pari a canoni non percepiti, quantificato in € 37.500;
- 2) l'abitazione di Arzignano Via Ghisa 18, di cui La Bruna s.r.l. era affittuaria giusta contratto di affitto di azienda del 11/6/2010 comprensivo di detto immobile, concessa in uso gratuito a Piacentin Mara e Campi Santo dal 1/6/2010 al 18/6/2020 e a Campi Marco e a Campi Erica dal 19/6/2020 fino al fallimento, con un danno per canoni non percepiti quantificato in € 116.800 (di cui € 79.200 relativo al periodo di permanenza del CDA);
- 3) l'abitazione di Arzignano Via Ghisa 18, di cui La Bruna s.r.l. era affittuaria giusta contratto di affitto di azienda del 26/5/1994, concessa a Piacentin Mara, Campi Santo, Campi Marco e Campi Erica a titolo gratuito, per un totale complessivo di canoni non versati (nel periodo 1994-2010) di € 144.486 (di cui € 81.126 relativi al periodo di esclusiva competenza di Erica Campi).

Il Giudice di prime cure ha osservato che, in base a quanto risultava dal contratto di comodato gratuito prodotto dalla curatela quale doc. n 13, l'immobile sito in Arzignano, via dalle Mure, risultava essere effettivamente stato occupato da Campi Marco dal 26/08/2008 (data di stipula del contratto) sino al 16/11/2018, quando l'immobile veniva venduto da La Bruna s.r.l. a Campi Santo – doc. 15 di parte ricorrente in prime cure.

L'occupazione trovava ulteriore riscontro probatorio nel certificato di residenza di Marco Campi.

Il Giudice ha quindi ritenuto sussistere il *fumus boni juris* del credito risarcitorio per indebita occupazione, in misura pari ai canoni di locazione che la curatela, secondo una perizia i stima i cui criteri di calcolo non erano stati contestati .

In fase di reclamo, è stata censurata la contraddittorietà dell'ordinanza per non avere considerato che l'occupazione dell'immobile in questione da parte di Marco Campi era sorretta da un valido titolo, ossia dal contratto di comodato gratuito depositato dalla curatela, e pertanto alcun canone doveva essere versato in favore della società in costanza di contratto

La censura non coglie nel segno.

L'ordinanza reclamata specifica in modo ineccepibile come la concessione di un immobile della società in comodato gratuito a favore di soggetti appartenenti alla famiglia dei amministratori, denotasse il perseguimento, da parte dei resistenti, di un interesse extra sociale, dato dal fatto di utilizzare beni



sociali per scopi estranei all'oggetto sociale (quali le esigenze abitative dei propri membri familiari), così privando la società della possibilità di impiegare in modo fruttifero un bene sociale, ad esempio immettendolo sul mercato delle locazioni (cfr. ordinanza reclamata, pag. 6).

Non appare infatti sorretta da alcun interesse societario la condotta di un amministratore il quale, anziché destinare un bene societario al perseguimento degli scopi sociali, lo utilizzi per scopi personali, traendone per sé o per soggetti terzi un vantaggio patrimoniale (dato dal mancato pagamento del canone) in danno alla società.

E' dunque corretta l'ordinanza reclamata, nella parte in cui ha ritenuto contraria all'interesse sociale, e pertanto censurabile, la stipula di un contratto a titolo gratuito a favore di un membro della famiglia degli amministratori (rispettivamente figlio di Mara Piacentin e Santo Campi , fratello di Erica Campi) in assenza di alcun valido scopo riferibile all'oggetto sociale, dovendosi confermare, sul punto, il provvedimento di prime cure.

* * *

È invece fondato il quinto motivo di reclamo, incentrato sull'erronea valutazione della transazione intercorsa in data 14.09.2022 tra la curatela, Campi Erica e Campi Marco (doc. n. 6 dei resistenti in prime cure).

La transazione prevede la risoluzione del contratto di affitto di azienda con il quale Marco Campi ed Erica Campi, nel 2010, avevano concesso in godimento alla società *in bonis* l'azienda di loro proprietà, della quale faceva parte anche l'immobile sito in via Ghisa n. 18, che la curatela assume sia stato abusivamente occupato dai resistenti e da Marco Campi .

In forza di tale transazione, la curatela ha rinunciato a far valere, nei confronti di Erica Campi e Marco Campi, le pretese indennitarie e risarcitorie che aveva avanzato in relazione all'occupazione abusiva dell'immobile sito in Via Ghisa n 18, del quale la società era affittuaria.

Per contro, Campi Erica e Campi Marco, nella loro duplice veste di utilizzatori dell'immobile ma altresì proprietari dell'azienda affittata, si sono impegnati a sostenere ingenti esborsi per opere di smaltimento rifiuti, di risanamento e bonifiche ambientali, oltre alle spese notarili, ed hanno rinunciato a percepire i canoni di affitto che la società La Bruna (e per essa la curatela) avrebbe dovuta versare loro.

Con la transazione la società ha dunque disposto del diritto a percepire, da parte degli utilizzatori, un canone da indebita occupazione ma, conseguendo degli indubbi vantaggi patrimoniali, dati dalle reciproche rinunce ottenute da parte dei proprietari dell'azienda, ha anche eliminato il danno conseguente alla condotta di *mala gestio* addebitata agli amministratori, non potendo ora il fallimento rivalersi nei confronti degli ex amministratori per ottenere il pagamento delle stesse poste di danno venute meno grazie alla transazione, alla quale la stessa Erica Campi ha partecipato, pur nella diversa veste di proprietaria e utilizzatrice dell'immobile.

Ritiene pertanto il Tribunale che, alla luce di quanto sin qui esposto, quantomeno ai fini della cognizione sommaria, il danno da indebita occupazione vada limitato all'immobile sito in via Dalle Mure rideterminato in complessivi euro 37.500,00, tutti riferibili al periodo in cui la società era retta da un CdA composto dai tre resistenti, da ritenersi dunque, in difetto di deleghe, solidalmente responsabili per la condotta in esame.

L'accoglimento del quinto motivo di reclamo rende superflua l'analisi delle censure di cui al quarto motivo di reclamo, incentrate sulla erronea valutazione circa l'utilizzo di tale abitazione quale dimora del custode.

* * *

Alla luce delle considerazioni su esposte, il credito risarcitorio per il quale sussiste adeguato *fumus boni juris* va dunque così determinato:

- quanto a Campi Erica e Campi Santo in euro 62.257,22 (derivante dalla sommatoria di € 24.757,22 riferibile al pagamento indebito di tasse e imposte, di € 37.500 a titolo di mancato percepimento di canoni relativi all'immobile di via Mure 13);
- quanto a Mara Piacentin in euro 89.400,05 (derivante dalla sommatoria di € 51.900,05 riferibile al pagamento indebito di tasse e imposte – dei quali euro 24,757,22 nei quali era in carica il CdA ed euro 27.142,83 riferibile all'epoca in cui era amministratore unico – ed € 37.500 a titolo di mancato percepimento di canoni relativi all'immobile di via Mure 13).

* * *

Va ora esaminato il sesto motivo di reclamo incentrato sull'asserita assenza di *periculum in mora*.

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che la responsabilità dei resistenti per gli illeciti perpetrati quali amministratori di La Bruna srl, riferiti al periodo di gestione comune della carica, è solidale, potendo dunque la curatela rivalersi nei confronti di ciascuno di essi per l'intero importo.

Non pare dunque illecita la condotta della curatela, che ha ritenuto di eseguire il sequestro per l'intero importo accertato in sede cautelare in danno a ciascuno dei resistenti, salvo il potere di contestare, in sede di esecuzione, l'eventuale percepimento di importi superiori al danno accertato.

Premesso ciò, va dunque rilevato che, anche tenendo conto della modifica dell'ordinanza e della conseguente riduzione del sequestro, il patrimonio di Mara Piacentin e di Santo Campi appare insufficiente a soddisfare integralmente le pretese della curatela, posto che, come accertato dall'ordinanza reclamata, la prima non risulta proprietaria di alcun bene mobile od immobile, il secondo risulta titolare unicamente di un immobile il cui valore, stimato in euro di € 90.000, 00, risulta appena sufficiente ad offrire adeguata garanzia, tenuto conto di capitale, interessi e spese e considerato trattarsi dell'unico bene nella titolarità del debitore (cfr. doc. n. 40 e 41 prime cure).



Quanto invece a Campi Erica, pienamente condivisibili sono le argomentazioni del primo giudice, secondo cui la condotta dalla stessa tenuta successivamente alla ricezione della richiesta risarcitoria da parte della curatela, consistita nell'aver posto in essere plurimi atti dispositivi del proprio patrimonio, quali la concessione di ipoteca e la cessione dell'intera nuda proprietà dell'immobile di via Ghisa 18, in favore del figlio, Amico Manuel Cosimo, lascia presagire l'improbabile soddisfacimento del credito (cfr. Doc. n. 38- 39 curatela in prime cure). Tale condotta denota peraltro la non curanza di parte attrice circa la tutela e conservazione della garanzia patrimoniale dei creditori stessi.

* * *

In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, il reclamo va parzialmente accolto e, per l'effetto, la curatela va autorizzata a procedere al sequestro conservativo sino alla concorrenza dell'importo di € 90.000 nei confronti Campi Erica, di € 90.000 nei confronti di Campi Santo e di € 110.000 nei confronti di Piacentin Mara, tenuto conto del capitale, delle spese e degli interessi.

Spese all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza reclamata, autorizza il Fallimento La Bruna s.r.l. a procedere al sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti di Campi Erica sino alla concorrenza dell'importo di € 90.000,00 di Campi Santo sino alla concorrenza di € 90.000,00 e di Piacentin Mara sino alla concorrenza di € 110.000,00.

Spese al merito.

Si comunichi.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi

IL Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Torresan